



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

**SENTENZA 21 SETTEMBRE 2023 N.5**

NEL NOME DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

composto, in conformità al Decreto del Presidente del Collegio Avv. Kristina Pardalos in data 27 giugno 2023 n.8, dall'Avv. Kristina Pardalos medesimo, dal Prof. Glauco Giostra e dal Prof. Giuseppe de Vergottini;

nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n.0001/2023

dell'articolo 59 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 in relazione all'articolo 4, commi 1 e 3, e all'articolo 15, commi 1 e 2 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n.59 e ss.mm.), nonché agli articoli 6 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e all'articolo 1, comma 1 del relativo Protocollo n. 12 addizionale alla stessa;

Visti

gli atti di costituzione, le memorie e le deduzioni delle Parti, ovvero degli Avvocati Marino Federico Fattori e Nicola Ceccoli nell'interesse del Signor J.B., dell'Avvocato Maria Francesca Bacciocchi nell'interesse della Società per Azioni denominata "Imm-Capital S.p.A." in Liquidazione Volontaria in persona del Liquidatore Signora M.F. rispettivamente depositati in data 23 giugno 2023 e dell'Avvocato Barbara Reffi per l'Avvocatura dello Stato nell'interesse dello Stato depositati in data 26 giugno 2023;

Considerato che

l'Avvocatura dello Stato nell'interesse dello Stato ha depositato comparsa in data 20 luglio 2023 e che le Parti private hanno depositato rispettivamente comparse di replica in data 24 luglio 2023, e pertanto tutte le suddette comparse sono state depositate oltre il termine di cui all'articolo 41 del Regolamento 24 marzo 2004 n.1;



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

Uditi

nella pubblica Udienda celebratasi in data 26 luglio 2023 presso Palazzo Pubblico:

- la relazione del membro effettivo, Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini;
- l'Avvocato Marino Federico Fattori per il Signor B.J.;
- l'Avvocato Francesca Maria Bacciocchi per la Società per Azioni denominata "Imm-Capital S.p.A." in Liquidazione Volontaria;
- l'Avvocato dello Stato Alessandra Bellardini per lo Stato;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**Fatto**

Il presente procedimento ha ad oggetto il quesito di legittimità costituzionale sollevato innanzi al Giudice d'Appello Prof. Avv. Laura di Bona nel corso della Causa Civile d'Appello n.24 dell'anno 2022 (già Causa Civile n.280/2016) dalla Procura di Parte Appellante, Signor B.J. , e riferito all'articolo 59 della Legge del 29 ottobre 1981 n.85 per l'asserito contrasto con l'articolo 4, commi 1 e 3, e con l'articolo 15, commi 1 e 2 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n. 59 e ss.mm.), e con gli articoli 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e con l'articolo 1, comma 1 del relativo Protocollo n. 12 addizionale alla stessa, in quanto come deduce la Procura Appellante *"l'art. 59 della Legge n. 85 del 29 ottobre 1981, nel sancire il divieto per il giudice di prendere in considerazione, ai fini della decisione, atti e documenti che non siano stati preventivamente sottoposti alla formalità della registrazione, non appare coerente con il principio di inviolabilità del diritto di difesa sancito dall'art. 15, commi 1 e 2, della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese né, per altro verso, con il principio che vieta qualunque discriminazione (ivi compresa evidentemente quella basata sulle condizioni economiche della parte che invochi tutela giurisdizionale), principio che trova espressa enunciazione normativa sia a livello costituzionale interno, nella Carta dei Diritti (art. 4, comma 1), sia a livello comunitario, in particolare negli artt. 6, 14 della CEDU e 1 del Protocollo 12 alla CEDU, cui la Repubblica di San Marino ha aderito con Decreto Reggenziale n. 22 del 9 marzo 1989."*



## REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

### **Procedimento dinnanzi al Collegio Garante**

Con Decreto del 5 giugno 2023 n.6, il Presidente del Collegio Garante Avv. Kristina Pardalos dichiarava ricevibile l'Ordinanza del Giudice d'Appello Prof. Avv. Laura di Bona disponendone, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento del Collegio Garante 24 marzo 2004 n.1, la pubblicazione e la comunicazione alle Parti interessate che, successivamente, si costituivano nel presente giudizio con il deposito delle rispettive memorie a mente dell'articolo 37 del già menzionato Regolamento.

Con Decreto del 27 giugno 2023 n.8 il Presidente del Collegio fissava l'Udienza pubblica per la discussione del Sindacato in oggetto con le Parti costituite per il giorno di mercoledì 26 luglio 2023 alle ore 11.30 presso Palazzo Pubblico precisando che, ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento del Collegio Garante n.1/2004, le Parti medesime potevano depositare ulteriori memorie illustrative fino all'ottavo giorno libero prima dell'Udienza sopra fissata.

In data 20 luglio 2023, l'Avvocatura dello Stato ha depositato apposita comparsa nell'interesse dello Stato; le Parti private hanno depositato rispettivamente comparse di replica in data 24 luglio 2023. Tali comparse risultano, dunque, depositate oltre il termine di cui all'articolo 41 del Regolamento n.1/2004.

### **Argomenti sotesi all'Ordinanza di rimessione del Giudice d'Appello Prof. Avv. Laura di Bona**

Secondo l'Ordinanza di rimessione del Giudice d'Appello Prof. Avv. Laura di Bona del 10 maggio 2023, l'incidente di verifica di legittimità costituzionale sollevato dalla Parte Appellante riveste *“particolare rilevanza, in ragione del fatto che investe il diritto di difesa delle parti in ambito processuale, e dunque uno dei più importanti presidi previsti nella Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n.59 e ss.mm)”* ciò in quanto *“l'eventuale accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla parte in via incidentale appare idoneo ad incidere sulla pretesa della parte attrice, odierna appellante, condizionandone l'eventuale soddisfazione”* ciò alla luce del *“mancato assolvimento dell'onere probatorio sulla stessa incumbente”*. Il Giudice Remittente ritiene la questione sollevata rilevante e non manifestamente infondata in quanto il dispositivo normativo oggetto di Sindacato - che sancisce il divieto per il Giudice di prendere in considerazione, ai fini della decisione, atti e documenti che non siano stati preventivamente sottoposti alla formalità della registrazione - *“effettivamente non appare coerente e rispettoso, per un verso, del principio di inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall'art.15, commi 1 e 2, della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, né, per altro verso, con il principio che vieta qualsiasi discriminazione”*, compresa la discriminazione basata sulle condizioni economiche della parte che invoca la tutela giurisdizionale; principio, quest'ultimo,



## REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

che trova espressa enunciazione all'articolo 4, comma 1 della Carta dei Diritti ed altresì sancito dagli articoli 6 e 14 della Cedu e dall'articolo 1 del Protocollo n.12 addizionale alla stessa.

Per il Giudice Remittente, infatti, appare evidente come il divieto per le Parti processuali di avvalersi ai fini probatori di un determinato documento o contratto, scaturente dal mancato assolvimento dell'imposta di registrazione, si traduca in una indiretta limitazione dell'esercizio del diritto di difesa, avendo dunque ripercussioni significative sul diritto ad un equo processo (articolo 6 Cedu), che si troverebbe così "sacrificato dall'art.59 della Legge n. 85 del 29 ottobre 1981".

Il Giudice *a quo* considera che tale "sacrificio" sia dettato non dal soddisfacimento di interessi che attengono ad assicurare uno svolgimento del processo conforme alla sua funzione, ma dalla volontà di assicurare allo Stato la riscossione di tributi, esigenza che, pur quanto rilevante e meritevole, risulta estranea alle finalità processuali. A tal proposito, lo stesso Giudice richiama, a pagina 13 della stessa Ordinanza, la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, condividendo il principio affermato nella Sentenza n.333/2001, secondo cui nel bilanciamento tra l'interesse fiscale alla riscossione dell'imposta e quello all'attuazione della tutela giurisdizionale, il primo sia destinato a cedere, ciò anche indipendentemente dall'importo della registrazione e dalle concrete condizioni economiche del soggetto.

Per tali motivazioni al Giudice Remittente, appare, dunque, fondato il sospetto di illegittimità costituzionale del più volte richiamato articolo 59 della Legge n.85/1981 cosicché da scongiurare qualsiasi condizionamento, anche se derivante da prescrizioni di natura tributaria, alla tutela delle ragioni delle Parti in giudizio, se pur lo stesso Giudice *a quo* tenga a ribadire, nella medesima Ordinanza, il fermo diritto dell'Ufficio competente di agire coattivamente per la riscossione del tributo non assolto.

In relazione al divieto di discriminazioni connesse alle condizioni economiche sancito all'articolo 4, comma 1 e comma 3 prima parte della Dichiarazione dei Diritti e all'articolo 14 della Cedu e articolo 1, comma 1 del relativo Protocollo n. 12 addizionale alla stessa, il Giudice Remittente, nell'affermare come le capacità economiche del soggetto "non possano e non debbano costituire criterio selettivo dell'accesso alla tutela giurisdizionale", evidenzia come il disposto dell'articolo 59, per contro, inibisca, ad una Parte del processo, di produrre in causa atti rispetto ai quali non ha potuto, per la propria situazione economica, assolvere la tassa di registrazione ledendo così il suo diritto di far valere le proprie ragioni in giudizio. Limitazioni che, secondo il medesimo Giudice, non trovano un contro bilanciamento neppure con l'istituto del gratuito patrocinio previsto alla Legge 20 dicembre 1884 così come modificata dall'articolo 13 della Legge 1 luglio 2015 n.102, il quale si tramuta nel pregiudizio del diritto di difesa giudiziale della Parte che, pur non versando in stato di povertà, tuttavia non possiede risorse economiche sufficienti ad affrontare il costo di registrazione di documenti fondanti la propria pretesa giudiziaria.

Pertanto, conclude il Giudice *a quo* nella sua Ordinanza, nel necessario bilanciamento fra l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale di cui all'articolo 15 della Dichiarazione dei diritti e l'interesse alla riscossione dei tributi, il primo sia meritevole di tutela poziore, tutela non adeguatamente e ragionevolmente garantita dalla vigente normativa.



## REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

### **Argomenti delle Parti**

Gli Avvocati Marino Federico Fattori e Nicola Ceccoli ritengono che la regolarità dell'atto ottenuta mediante il versamento dell'imposta di registro, quale presupposto indispensabile per consentire l'utilizzo dell'atto stesso in giudizio, costituisce un grave ostacolo all'esercizio del diritto di difesa della Parte che si trovi in condizioni economiche non abbienti. Per la stessa Procura la negazione di un'effettiva partecipazione paritaria alla formazione del provvedimento nei confronti di una parte processuale, in ragione della propria incapacità economica, si configura quale chiara violazione del principio di uguaglianza di fronte alla legge ed inosservanza del fondamentale principio del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità, cui fa da corollario essenziale il principio di inviolabilità del diritto di difesa.

L'Avvocato Francesca Maria Baccocchi nell'interesse della Società per Azioni denominata "Imm-Capital S.p.A." in Liquidazione Volontaria in persona del Liquidatore Signora M.F. condivide l'assunto di Procura Appellante sottolineando come il divieto di cui all'articolo 59 della Legge n.85/1981 si ponga in insanabile contrasto con i principi già più volte richiamati, principi che si estrinsecano in valori fondanti e fondamentali dell'Ordinamento Giuridico sammarinese, sanciti dalla Carta dei Diritti sammarinese – in particolare all'articolo 4, comma 1 e articolo 15 commi 1 e 2 – nonché consacrati dalla Cedu agli articoli 6 e 14 e dall'articolo 1 comma 1 del Protocollo n.12 addizionale alla stessa.

Pertanto, le argomentazioni degli Avvocati Federico Marino Fattori e Nicola Ceccoli nell'interesse del Signor B.J. e dell'Avvocato Baccocchi difensore della Società Imm-Capital S.p.A. in Liquidazione Volontaria coincidono, nella sostanza, con le argomentazioni svolte dal Giudice *a quo* nella propria Ordinanza di maggio.

L'Avvocatura dello Stato ritiene che l'eccezione di illegittimità costituzionale debba essere respinta, *in primis* poiché la questione sollevata non ha nulla a che vedere con l'imposta giudiziaria, istituita dal Capo I della Legge 25 luglio 2003 n.99 e successivamente modificata. Tale imposta giudiziaria, infatti, assorbe tutte le imposte di bollo e le imposte di registro dovute per gli atti assoggettati ad imposta solamente in caso d'uso e per gli atti assoggettati ad imposta fissa, rimanendo, invece, assoggettati all'imposta di registro, prevista dalle leggi vigenti in materia, tutti gli atti gravati da imposizione proporzionale e progressiva. Dal punto di vista sostanziale, ribadisce l'Avvocatura dello Stato, la registrazione - per cui si continuano ad applicare le disposizioni della Legge n.85/1981 - attesta l'esistenza di atti pubblici, conferisce certezza alla data degli atti privati e ne assicura la conservazione. La procura dello Stato ritiene, *in secundis*, che l'eccezione di illegittimità costituzionale debba essere respinta in quanto la fattispecie in esame non configura né una violazione dell'articolo 6 della Cedu, né una violazione dell'articolo 15 della Dichiarazione dei Diritti, ma semmai delinea la violazione dell'obbligo in capo alle Parti di presentare l'atto ai fini della formalità della registrazione entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto e del relativo obbligo di versare, contestualmente, l'imposta dovuta, così come sancito dagli articoli 6, 53 e 54



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**  
**COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME**

---

della Legge n.85/1981, ciò in quanto il pagamento del tributo avrebbe dovuto essere effettuato indipendentemente dall'utilizzo del documento in giudizio. Infine, l'Avvocatura pone l'accento su come il soggetto privato non possa invocare la violazione del principio di uguaglianza ogni qualvolta il Legislatore imponga l'assolvimento di un obbligo fiscale e questo non vi provveda, se pur essendovi tenuto.

**Argomenti delle Parti in merito alla intervenuta presentazione di un emendamento al Progetto di Legge “Variazione di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 n.171”**

Nel corso dell'Udienza pubblica celebratasi in data 26 luglio 2023 nel valutare la proposta di emendamento al Disegno di Legge di Variazione del bilancio per l'esercizio 2023 nella parte in cui si profilava la modifica legislativa al testo dell'articolo 59 della Legge n.85/1981, la Procura Appellante, pur prendendo atto con favore della ricordata presentazione del Progetto di Legge che modifica la disciplina *de qua*, chiedeva al Collegio di pronunciarsi comunque sull'incostituzionalità dell'attuale vigente normativa affinché tale pronuncia potesse altresì essere di indirizzo, per il Legislatore, verso la redazione di una nuova disciplina della materia conforme ai principi costituzionali.

L'Avvocato Baccocchi riteneva, in accordo con la Procura avversa, che questo Collegio dovesse pronunciarsi in quanto la proposta di un emendamento ad un progetto di legge non conferiva assoluta certezza al fatto che la norma ritenuta incostituzionale venisse comunque eliminata e soprattutto perché altrimenti difetterebbero parametri costituzionali esattamente definiti ai quali il Legislatore deve adattarsi nell'emanazione della Legge. Conclusivamente entrambe le Procure richiedevano che il Collegio si esprimesse ritenendo incostituzionale l'articolo 59 della Legge n.85/1981.

Da parte sua l'Avvocatura dello Stato rilevava che il proposto emendamento legislativo che veniva incontro alla sollecitazione contenuta nella precedente Sentenza 10 agosto 2022, n.4, di questo Collegio, induceva a ritenere che andasse sospeso il giudizio fin quando non venisse approvato l'emendamento invitando altresì questo Collegio a tener conto del fatto che espungere dall'Ordinamento la norma in esame non avrebbe risolto comunque in modo congruo il bilanciamento degli interessi in gioco. Pertanto, la medesima Procura concludeva chiedendo al Collegio di rigettare la questione oggetto del presente Sindacato di Legittimità Costituzionale.

**La portata della Sentenza 10 agosto 2022 n.4 del Collegio Garante.**



## REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

La medesima questione oggetto del presente Sindacato è già stata sottoposta a questo Collegio nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n.0001/2022: in quella sede, pur non potendo entrare nel merito essendo la questione medesima inammissibile per difetto di rilevanza nel procedimento *a quo*, il Collegio ritenne opportuno rilevare che «*le argomentazioni svolte dalla parte attrice e dal giudice a quo denunciano un quadro normativo che, ovviamente restando impregiudicato ogni profilo di legittimità costituzionale, non può non sollecitare l'attenzione del Legislatore ed un suo intervento che sappia coniugare il diritto del soggetto di difendersi producendo atti o documenti alla cui registrazione non abbia potuto provvedere e quello dello Stato di riscuotere le dovute imposte di registro da parte di chi è nella possibilità economica di farvi fronte, scongiurando callide sottrazioni a questo dovere civico*» (Sentenza 10 agosto 2022 n.4). A fronte di tale decisione in data 17 luglio 2023 il Governo ha assunto una specifica iniziativa legislativa depositando formalmente all'Ufficio di Segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 4 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n.3 "Regolamento del Consiglio Grande e Generale" un emendamento al Progetto di Legge "Variazione di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 n.171" – Progetto di Legge posto all'Ordine del Giorno della sessione del Consiglio Grande e Generale del 17-22 luglio 2023. Va sottolineato come tramite detto emendamento il Governo abbia ritenuto di raccogliere la sollecitazione contenuta nella Sentenza n.4 del 2022, predisponendo una nuova disciplina della materia *de qua* con cui viene eliminata l'ostatività alla produzione in giudizio di atti dei quali non sia stata pagata l'imposta di registro e, nel contempo, viene predisposta una stringente procedura di recupero - al termine del processo giurisdizionale - dell'imposta medesima.

Il Collegio non ha condiviso l'idea secondo cui una eventuale declaratoria di incostituzionalità avrebbe potuto fornire preziose direttive al potere legislativo che si stava occupando del problema in esame, come hanno prospettato in Udienza le Parti private. Compito di questo Collegio è quello di espungere dall'ordinamento la disposizione incompatibile con l'assetto costituzionale sammarinese, non già quello di indicare al Legislatore quale tra le diverse soluzioni compatibili con tale assetto sia da preferire: è prerogativa esclusiva del Consiglio Grande e Generale, infatti, scegliere tra le opzioni costituzionalmente legittime quella ritenuta politicamente più confacente. Non vi è dubbio, del resto, che il superamento dell'ostatività prevista dall'articolo 59 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 potesse essere realizzato attraverso una pluralità di soluzioni normative.

Tenuto conto che l'articolo 14, comma 2 della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55 e l'articolo 44, comma 4 del Regolamento n.1/2014 assegnano due mesi dall'ultima Udienza per la pronuncia della sentenza -nel periodo successivo alla Udienza del 26 luglio oltretutto in gran parte coincidente con le ferie giudiziarie- il Collegio ha deciso di utilizzare il medesimo lasso temporale per verificare se fosse intervenuta la definitiva approvazione della normativa intesa a modificare la disposizione censurata nel presente giudizio. In tal modo, il Collegio ha ritenuto -senza superare i confini temporali entro cui è chiamato a pronunciarsi- di offrire una doverosa attenzione all'impegno del potere legislativo di dar seguito alla propria sollecitazione ad intervenire nella



## REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

materia *de qua*, evitando altresì anche un inopportuno disallineamento temporale e giuridico tra la pronuncia di questo Collegio e le determinazioni legislative del Consiglio Grande e Generale (in termini analoghi, ancorché in quel caso si fosse in attesa della ratifica di un decreto legge, cfr. Ordinanza 9 marzo 2011 n.1);

Poiché il giorno 15 settembre 2023 è stata promulgata la Legge n. 132 “Variazione al bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 n. 171”, che con l’articolo 37 delinea il nuovo regime normativo che sostituisce la regola dell’assoluta ostaticità alla produzione in giudizio di atti dei quali non sia stata pagata l’imposta di registro -regola oggetto del presente giudizio- e poiché la stessa Legge a mente del suo articolo 48 entra in vigore il quinto giorno successivo a quello dalla sua legale pubblicazione e che dunque è entrata in vigore il 20 settembre 2023, il Collegio Garante ne prende atto ed espone quanto segue.

### **Diritto**

La menzionata Legge 132/2023 al suo articolo 37 ha offerto una nuova disciplina in materia di *Utilizzo a fini processuali di atti per cui non è stata assolta l’imposta di registro*, con la quale è stato previsto che: “1. *Gli atti soggetti all’imposta di registro sin dall’origine, proporzionale, progressiva o comunque non riassorbita nell’imposta giudiziale di cui alla Legge 25 luglio 2003 n. 99 e successive modifiche, prodotti o acquisiti in qualunque giudizio e per i quali l’imposta non è stata pagata, sono presi in esame dal Giudice agli effetti del giudizio. Il Giudice con la sentenza, decreto di archiviazione o altro provvedimento che conclude la causa o procedura accerta l’evasione dell’imposta e manda al Cancelliere di trasmettere l’atto all’Ufficio del Registro e Conservatoria per il pagamento dell’imposta non corrisposta e delle eventuali sanzioni.*

2. *L’Ufficio del Registro e Conservatoria, entro i successivi sessanta giorni, provvede alla liquidazione dell’imposta e delle eventuali sanzioni.*

3. *Entro i trenta giorni successivi, l’Ufficio del Registro e Conservatoria invia, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla parte tenuta al pagamento un invito a provvedere al saldo delle imposte e delle sanzioni liquidate entro il termine di trenta giorni.*

4. *In caso di mancato pagamento entro il termine, l’Ufficio del Registro e Conservatoria provvede alla riscossione a mezzo del Servizio di Esattoria di Banca Centrale ai sensi della Legge n. 70/2004 e successive modifiche.*

5. *Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.”*

Dalla formulazione dell’articolo 37 appena riportato ed in particolare dal suo comma 5, risulta evidente che il Legislatore abbia inteso disporre l’abrogazione di tutte le disposizioni confliggenti con il nuovo regime normativo ora delineato con riguardo all’utilizzo processuale degli atti per i quali non sia stata assolta l’imposta di registro.



## REPUBBLICA DI SAN MARINO COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

Il Collegio deve quindi prendere atto che la recentissima previsione legislativa comporta il venir meno in radice di uno dei presupposti della questione di costituzionalità proposta nell'odierno giudizio ed ora oggetto di esame.

Più esattamente, l'introduzione del nuovo articolo 37 determina il venir meno del requisito della rilevanza della questione di costituzionalità in quanto si tratta di una modifica normativa concernente puntualmente la disposizione oggetto del Sindacato di Costituzionalità. La disposizione incide quindi sulla questione prospettata privandola di ogni rilevanza e comportando come conseguenza che vengano restituiti gli atti al Giudice *a quo*.

Il Collegio sottolinea che l'esito processuale della restituzione degli atti al Giudice *a quo*, pur non essendo imposto da una puntuale statuizione legislativa, rappresenta una conseguenza correttamente discendente dalla logica dei rapporti intercorrenti tra la giurisdizione del rinvio ed il Giudice costituzionale. Non è inutile ricordare infatti come, in generale, la restituzione degli atti al Giudice *a quo* sia un istituto declinato in via pretoria dal Giudice Costituzionale di un Ordinamento caratterizzato dal Sindacato di Costituzionalità in via incidentale.

I casi in cui si procede in tal senso sono sovente quelli discendenti dallo *ius superveniens*. Si può fare riferimento nell'esperienza sammarinese al precedente offerto dalla Sentenza di inammissibilità del 23 aprile 2021 n.7. in cui si dava atto che la questione di incostituzionalità in tema di responsabilità del Magistrato era stata già risolta dalla legislazione sopravvenuta.

Particolarmente ricca l'esperienza che proviene dalla giurisprudenza costante della Corte Costituzionale della Repubblica italiana.

In via meramente esemplificativa si rammenta che, nel caso in cui lo *ius superveniens* abbia modificato il quadro normativo richiamato da parte del Remittente nella proposizione della questione di legittimità, secondo la Corte Costituzionale dovrà verificarsi la permanenza del requisito della rilevanza della questione di costituzionalità proposta e occorrerà restituire gli atti al Giudice *a quo* (*ex plurimis*, Ordinanze n.102 e n.35 del 2015, nonché l'Ordinanza n.43 del 2009).

Conclusivamente, considerato che con l'introduzione dell'articolo 37 della legge n. 132 "Variazione al bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 n. 171" l'articolo 59 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 oggetto della questione di costituzionalità è stato abrogato e considerato altresì che il rapporto giuridico oggetto del giudizio *a quo* non è concluso, ne deriva che la medesima questione di legittimità non risulta più dotata di rilevanza.

Ciò posto, il Giudice *a quo* dovrà definire la controversia oggetto del giudizio principale in forza del quadro normativo ad oggi vigente da cui, lo si ripete, risulta esplicitamente espunta (per intervenuta abrogazione) proprio la disposizione oggetto della questione di costituzionalità e cioè l'articolo 59 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 cit..



REPUBBLICA DI SAN MARINO  
COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

Il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme

Dichiara

inammissibile la questione del Sindacato di Legittimità Costituzionale n.0001/2023 dell'articolo 59 della Legge 29 ottobre 1981 n.85 in relazione all'articolo 4, commi 1 e 3, e all'articolo 15, commi 1 e 2 della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese (Legge 8 luglio 1974 n. 59 e ss.mm.), nonché agli articoli 6 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e all'articolo 1, comma 1 del relativo Protocollo n. 12 addizionale alla stessa, per il venire meno del requisito della rilevanza determinatosi a seguito della novella introdotta dal Legislatore con l'articolo 37 della Legge n.132 "Variazione al bilancio di previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l'esercizio finanziario 2023 e modifiche alla Legge 23 dicembre 2022 n. 171".

Dispone

La restituzione degli atti del presente sindacato al Giudice Remittente,

Manda

ai sensi dell'articolo 14 della Legge Qualificata n.55/2003 alla Direzione Ufficio Segreteria Istituzionale-Cancelleria del Collegio Garante per la notifica alle Parti interessate e per la trasmissione alla Reggenza e al Giudice *a quo* in uno con la restituzione del fascicolo degli atti della Causa Civile n.280/2016 e del fascicolo degli atti della Causa Civile d'Appello n.24/2022.

*San Marino, 21 settembre 2023/1723 d.F.R.*

IL COLLEGIO GARANTE

F.to) Avv. Kristina Pardalos (Presidente)

F.to) Prof. Glauco Giostra (Vice Presidente)

F.to) Prof. Avv. Giuseppe de Vergottini (Membro effettivo - Relatore - Redattore)